Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A. **Prodotto: "Fine Art Edifici Storico Artistici"**

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Incendio All Risks per edifici di particolare pregio aventi caratteristiche e valore storico – artistico.

Che cosa è assicurato?

✓ Danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in Polizza.

Che cosa non è assicurato?

✗ Boschi, giardini, alberi, coltivazioni in genere nonché il valore del terreno e tutto quanto in fase di costruzione o assoggettato a demolizione, ristrutturazione o in fase di riparazione o sostituzione, anche parziale, per straordinaria manutenzione.

Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i danni che si verifichino a edifici ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?".

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Puoi chiedere il frazionamento semestrale e trimestrale, non è prevista maggiorazione di premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Puoi pagare il premio tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte, se dovute per legge: eventuale esenzione ai sensi della Legge 28 febbraio 1983 n. 53, nel caso in cui i fabbricati assicurati siano soggetti al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale
Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennalità
Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Fine Art Edifici Storico Artistici"

10/07/2021 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.952** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.105** milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.709** milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.219** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.540** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.540** milioni di euro;

ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **205**%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Incendio All Risks	L'impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da incendio e da qualsiasi altro evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Sono inoltre compresi i danni causati ai Fabbricati assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente o dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.
Spese di demolizione, sgombero e trasporto	L'Impresa risarcisce le spese effettivamente e necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residuati del Sinistro.
Spese di rimozione e ricollocamento	L'impresa risarcisce le spese effettivamente e necessariamente sostenute per rimuovere, trasportare, tenere in deposito in locali adeguati e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili poste sottotetto ai Fabbricati assicurati, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei Fabbricati danneggiati.
Spese di ricerca e riparazione guasti	L'Impresa risarcisce le spese effettivamente e necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dei Fabbricati assicurati, che abbiano provocato un danno ai Fabbricati stessi per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato e per la riparazione di detti impianti.
Onorario progettisti e consulenti	L'Impresa risarcisce le spese effettivamente e necessariamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei Fabbricati assicurati distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
Onorario periti	L'Impresa risarcisce le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Ricorso terzi	L'Impresa indennizza le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da Sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell'utilizzo di cose, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.
Eventi atmosferici	L'Impresa indennizza i danni causati da Eventi atmosferici, compresi crollo, anche parziale, e collasso, dei Fabbricati assicurati causati da sovraccarico di neve sui tetti.
Grandine	L'Impresa indennizza i danni causati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto o altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica delle coperture, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi	L'Impresa indennizza i danni verificatisi in conseguenza eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, e di atti vandalici e dolosi.
Terrorismo	L'Impresa indennizza i danni verificatisi in occasione di atti di Terrorismo.
Fenomeno elettrico	L'Impresa indennizza i danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici.
Bagnamento e allagamento	L'Impresa indennizza i danni di bagnamento o allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione del Fabbricato, nonché i danni di bagnamento o allagamento provocato da rigurgito e/o intasamento di gronde, pluviali e fognature.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa	
Terremoto/Maremoto	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali verificatisi in occasione di Terremoto. Si precisa che le scosse registrate dalla stazione sismografica più vicina nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni o perdite sono considerati pertanto singolo Sinistro.
Inondazione, alluvione	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali verificatisi in occasione di Inondazioni, alluvioni.
Bradisismo	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati causati da o dovuti a bradisismo.
Franamento, cedimento, smottamento del terreno	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati causati da o dovuti a franamento, cedimento, smottamento del terreno.
Valanghe e slavine	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati causati da o dovuti a valanghe e slavine.
Eruzione vulcanica	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati causati da o dovuti a eruzione vulcanica.
Mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati causati da o dovuti a mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina.
Rinuncia alla rivalsa	L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso: a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Anticipo indennizzi	L'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno EURO 100.000,00.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI	
Incendio All Risks	**a) Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,** verificatisi in occasione di: 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; 4) eruzione vulcanica e maremoto; 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane; 6) Terremoto;

	7) Inondazioni, alluvioni; a meno che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi; causati da o dovuti a: 6) dolo del Contraente o dell'Assicurato –ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori– nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; 7) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive; inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico anche se utilizzato per compiere atti di terrorismo; 8) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati assicurati; 9) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità sei Fabbricati assicurati. **b) Sono esclusi i danni:** di: 1) furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; 2) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; infiltrazione, trasudamento; causati da o dovuti a: 3) montaggio, smontaggio, costruzione, demolizione, manutenzione di Fabbricati; 4) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di Fabbricati; vizio di prodotto; 5) naturale e/o graduale deterioramento; nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della Polizza, l'Impresa indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa. **c) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito i Fabbricati assicurati,** causati da o dovuti a: 1) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di Fabbricati; distacco di intonaci, cornicioni e grondaie e comignoli; distacco di tappezzerie, affreschi e dipinti murali; crollo, anche parziale, e collasso strutturale non determinati da sovraccarico di neve; 2) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento; 3) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; 4) guasti e/o anormale od improprio funzionamento degli impianti dei Fabbricati e delle apparecchiature ad essi connesse; rotture accidentali degli impianti dei Fabbricati che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto; Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'Impresa indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa. d) Sono esclusi i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo ad un altro organismo dove: - per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno;

	- per metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi. Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui. Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia. (RIF:CORYZ82) e) Sono inoltre esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.; 4. utilizzo di cripto valute; 5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da: a) uso di internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: I. "Violazione della Privacy e dei Dati"; II. "Violazione del Sistema Informatico". Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti paragrafi della clausola. (RIF:CYBERZX81)
Spese di demolizione, sgombero e trasporto	Sono esclusi dai residui del Sinistro quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ricorso terzi	L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Eventi atmosferici	Sono esclusi i danni: • a Fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica. • di bagnamento o allagamento provocato da rigurgito e/o intasamento di gronde, pluviali e fognature.
Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi	Sono esclusi i danni di furto, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione ed appropriazione indebita ancorché verificatisi in occasione o conseguenza di detti eventi.
Terrorismo	Sono in ogni caso esclusi i danni di:

	• inquinamento causato da materiali o sostanze chimiche e/o biologiche o radioattive utilizzate per compiere atti di terrorismo; • furto, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione ed appropriazione indebita ancorché verificatisi in occasione o conseguenza di atti di Terrorismo.
Fenomeno elettrico	Sono esclusi i danni causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, nonché quelli verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.
Bagnamento e allagamento	Sono esclusi i danni di allagamento in seguito a rottura di impianti dovuta a gelo avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica.
SOGGETTI ESCLUSI	
Soggetti esclusi	Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi, **non sono considerati terzi:** a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Per qualsiasi evento indennizzabile è prevista la detrazione di una **franchigia frontale** per ogni sinistro indicata in Polizza e salvo sia diversamente indicato nella tabella che segue:	
Spese di demolizione, sgombero e trasporto	Limite di indennizzo
Spese di rimozione e ricollocamento	Limite di indennizzo
Spese di ricerca e riparazione guasti	Limite di indennizzo
Onorario progettisti e consulenti	Limite di indennizzo
Onorario periti	Limite di indennizzo
Ricorso terzi	Limite di indennizzo
Eventi atmosferici	Limite di indennizzo
Grandine	Limite di indennizzo
Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi	Limite di indennizzo
Terrorismo	Limite di indennizzo
Fenomeno elettrico	Limite di indennizzo
Bagnamento e allagamento	Limite di indennizzo
Affreschi e dipinti murali	Limite di indennizzo
Terremoto/Maremoto	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Bradisismo	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Franamento, cedimento, smottamento del terreno	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto.
Valanghe e slavine	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Eruzione vulcanica	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto

Mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Inondazione, alluvione	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie

Franchigia 200 euro

- Danno accertato = 1000 euro
- Danno liquidato = 800 euro

Scoperto 10%, minimo 200 euro

- Danno accertato = 3000 euro
- Scoperto 10% = 300 euro
- Danno liquidato = 3000 – 300 = 2700 euro

- Danno accertato = 1800 euro
- Scoperto 10% = 180 euro, si applica scoperto minimo
- Danno liquidato = 1800 – 200 = 1600 euro

AVVERTENZA: l'assicurazione è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'Articolo 1907 del Codice Civile.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici e dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo effettuare, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Fabbricati assicurati colpiti dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Assistenza diretta/in convenzione

Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.

Gestione da parte di altre imprese

Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da altre imprese.

Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in **2 anni.**

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alle caratteristiche costruttive dei fabbricati), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell'aggravamento delle caratteristiche costruttive dei fabbricati) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	**Recesso in caso di sinistro** In caso di recesso da parte dell'Impresa, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso. **Recesso dalle singole garanzie** Relativamente alle garanzie Terrorismo, Terremoto/Maremoto e Alluvione, Inondazione, l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso: - di 10 giorni per la garanzia Terrorismo, - di 30 giorni per le garanzie Terremoto/Maremoto e Alluvione, Inondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà alla riduzione di premio e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso. In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni. In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a persone fisiche e persone giuridiche proprietarie di edifici con finiture di particolare pregio assoggettati alla disciplina del D. Lgs. n° 42 del 22 Gennaio 2004 (esenti da imposte assicurative).

Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al **21**%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Risoluzione delle liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se

	il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Fine Art Edifici storico artistici

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 628 – EDS – 10/07/2021

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco

Servizio Clienti

Glossario

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Deprezzamento: la riduzione di valore a seguito di Sinistro dei beni assicurati rispetto al valore degli stessi immediatamente prima del Sinistro medesimo.

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Eventi atmosferici: uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve.

Fabbricati: tutte le costruzioni agibili con i relativi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, camini, tettoie, pensiline, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione. Sono comprese strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, insegne, antenne, piscine, fontane, campi da tennis, pertinenze e dipendenze tutte.

Impianti completi per di riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, idrici, igienici, di allarme, videosorveglianza e ricetrasmissione; ascensori e montacarichi; sono comprese tutte le opere murarie ed elementi che siano naturale completamento di detti impianti; elaboratori ed apparecchiature elettroniche -compresi audiovisivi- per l'automazione o la gestione di detti impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; scorte e materiali di consumo -compresi combustibili ed infiammabili- relativi a detti impianti ed esclusi Esplodenti.

Opere di abbellimento ed utilità fisse per natura e destinazione, tappezzerie e rivestimenti in genere di pareti e pavimenti; affreschi e dipinti murali, statue ed elementi architettonici decorativi fissi per natura e destinazione.

Qualora la proprietà sia in condominio si intendono comprese le quote spettanti di parti comuni.

Sono in ogni caso esclusi boschi, giardini, alberi e coltivazioni in genere nonché il valore del terreno e tutto quanto in fase di costruzione o assoggettato a demolizione, ristrutturazione o in fase di riparazione o sostituzione, anche parziale, per straordinaria manutenzione.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene detratta dall'ammontare del danno liquidabile.

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di danno conseguente ad un Sinistro, in base alle condizioni tutte di Polizza.

Inondazione, Alluvione: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.

Maremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene e non provocate dall'azione dell'uomo il cui epicentro si trova sotto la superficie del mare.

Parti: il Contraente e l'Impresa.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima.

Glossario

Polizza:	documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio:	somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto:	forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
Scoperto:	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Sovraccarico di neve:	carico eccezionale o comunque non prevedibile di neve sui tetti.
Terremoto:	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene e non provocate dall'azione dell'uomo.
Terrorismo:	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Violazione della Privacy e dei Dati:	l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dal Contraente e/o dall'Assicurato o per i quali il Contraente e/o l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
Violazione del Sistema Informatico:	l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli " spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

DEFINIZIONI 4

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE 5

NORME IN CASO DI SINISTRO 8

CONDIZIONI PARTICOLARI 10

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI

Le Definizioni di Polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze, fermo il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.
Gli Oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 2 - Durata e proroga dell'assicurazione
L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Articolo 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione **devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.**

Articolo 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.
In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 5 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le inesatte od incomplete dichiarazioni, rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.
L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa o il Contraente avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso da parte dell'Impresa, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.
Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Articolo 8- Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Condizioni di assicurazione

Articolo 9 – Diritto di ispezione
L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sui beni assicurati.
Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Articolo 10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Articolo 11 – Esenzione fiscale
Il Contraente dichiara che i Fabbricati assicurati sono assoggettati alla disciplina del D. Lgs. n° 42 del 22 Gennaio 2004 e pertanto, in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di assicurazione.
Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Articolo 13 – Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati, nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, **salvo quanto stabilito dagli Articoli -Esclusioni e -Delimitazioni.**
L'Impresa indennizza altresì, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato:
- per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- resesi necessarie per rimuovere, trasportare, tenere in custodia e ricollocare -comprese quelle di montaggio e smontaggio- le cose mobili poste sottotetto ai Fabbricati assicurati;
- per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento che abbiano provocato un danno ai Fabbricati assicurati per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei Fabbricati assicurati distrutti o danneggiati;
- per onorario di periti.

L'Impresa risarcisce altresì le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza alle cose di terzi che l'Assicurato non abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo.
Fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo di Indennizzo delle Norme in caso di Sinistro, sono compresi i danni causati ai Fabbricati assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente o dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.
L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e/o gli scoperti ove previsti in Polizza.

Articolo 14 – Esclusioni
a) Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,
verificatisi in occasione di:
1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
4) eruzione vulcanica;
5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
6) Terremoto e maremoto;
7) Inondazioni, alluvioni;

a meno che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;
causati da o dovuti a:
8) dolo del Contraente o dell'Assicurato –ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori– nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
9) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive; inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico anche se utilizzato per compiere atti di terrorismo;
10) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati assicurati;

11) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità sei Fabbricati assicurati.

b) Sono esclusi i danni
di:
1) furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita;
2) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; infiltrazione, trasudamento;
causati da o dovuti a:
3) montaggio, smontaggio, costruzione, demolizione, manutenzione di Fabbricati;
4) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di Fabbricati; vizio di prodotto;
5) naturale e/o graduale deterioramento;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'Impresa indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

c) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito i Fabbricati assicurati, causati da o dovuti a:
1) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di Fabbricati; distacco di intonaci, cornicioni e grondaie e comignoli; distacco di tappezzerie, affreschi e dipinti murali; crollo, anche parziale, e collasso strutturale non determinati da sovraccarico di neve;
2) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento;
3) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
4) guasti e/o anormale od improprio funzionamento degli impianti dei Fabbricati e delle apparecchiature ad essi connesse; rotture accidentali degli impianti dei Fabbricati che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto.
Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'Impresa indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d) Sono esclusi i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie.
Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo ad un altro organismo dove:
- per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno;
- per metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi.
Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.
Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.
La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia. (RIF:CORYZ82)

e) Sono inoltre esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)
dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:
a) uso di internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet.
Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
II. "Violazione del Sistema Informatico".
Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti paragrafi della clausola. (RIF:CYBERZX81)

Art. 15 – Delimitazioni

1. L'Impresa risarcisce le **spese effettivamente e necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro** indennizzabile a termini di Polizza - esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - con i limiti stabiliti dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.
2. L'impresa risarcisce le **spese effettivamente e necessariamente sostenute per rimuovere, trasportare, tenere in deposito in locali adeguati e ricollocare -** comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili poste sottotetto ai Fabbricati assicurati, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei Fabbricati danneggiati, con i limiti stabiliti dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.
3. L'Impresa risarcisce le **spese effettivamente e necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dei Fabbricati assicurati,** che abbiano provocato un danno ai Fabbricati stessi per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti con il limite stabilito dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.
4. L'Impresa risarcisce le **spese effettivamente e necessariamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti**, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei Fabbricati distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, con i limiti stabiliti dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.
5. L'Impresa risarcisce le **spese e gli onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, con i limiti stabiliti dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.
6. L'Impresa indennizza le **somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese -quale civilmente responsabile ai sensi di legge- per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi**, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza con il limite stabilito dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni -totali o parziali- dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale sopra definito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

7. L'Impresa indennizza i danni causati da **Eventi atmosferici,** compresi **crollo, anche parziale, e collasso** dei Fabbricati assicurati **causati da sovraccarico di neve sui tetti,** con il limite stabilito dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.

Sono esclusi i danni a Fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica.
Sono esclusi i danni di bagnamento o allagamento provocato da rigurgito e/o intasamento di gronde, pluviali e fognature.

8. L'Impresa indennizza i danni causati da **grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere,** lastre di cemento-amianto o altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica delle coperture, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, con il limite stabilito dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.
9. L'Impresa indennizza i danni verificatisi in conseguenza di **eventi socio-politici**, quali **tumulti popolari, scioperi, sommosse, e di atti vandalici e dolosi**, con il limite stabilito dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.

Sono esclusi i danni di furto, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione ed appropriazione indebita ancorché verificatisi in occasione o conseguenza di detti eventi.

10. L'Impresa indennizza i danni verificatisi in occasione di atti di Terrorismo, con il limite stabilito dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.

Sono in ogni caso esclusi i danni di:

- inquinamento causato da materiali o sostanze chimiche e/o biologiche o radioattive utilizzate per compiere atti di terrorismo;
- furto, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione ed appropriazione indebita ancorché verificatisi in occasione o conseguenza di atti di Terrorismo.

Condizioni di assicurazione

L'Impresa può esercitare il diritto di recesso dalla garanzia Terrorismo in ogni momento con preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata.
Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base dell'applicazione del tasso, al netto di imposte, stabilito dalla Condizione Particolare –Limiti di indennizzo al limite di indennizzo e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.
In tale circostanza il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa – con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni.
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.
11. L'Impresa indennizza i danni di **correnti, scariche od altri fenomeni elettrici**, con il limite stabilito dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.
Sono esclusi i danni causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, nonchè quelli verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.
12. L'Impresa indennizza i danni **di bagnamento o allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale** di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione del Fabbricato, nonché **i danni di bagnamento o allagamento provocato da rigurgito e/o intasamento di gronde, pluviali e fognature,** con il limite stabilito dalla Condizione Particolare -Limiti di indennizzo, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.
Sono esclusi i danni di allagamento in seguito a rottura di impianti dovuta a gelo avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Articolo 16 – Disposizioni ed obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonchè le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici e dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo effettuare, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:
- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Fabbricati assicurati colpiti dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Articolo 17 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 18 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:
- direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:
- fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Articolo 19 –Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa pagherà le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle parti di Fabbricati assicurati danneggiate, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose ;
- per la ricostruzione delle parti distrutte, secondo la tipologia e le caratteristiche costruttive accertate al momento del Sinistro, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto,

con l'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera e con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro secondo il criterio stabilito dall'Articolo -Mandato dei periti, fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo.
Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.
L'Impresa indennizza le spese tutte, sopra definite, effettivamente sostenute entro 24 mesi dalla data del sinistro.
Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, per qualsiasi motivo, non procedesse al restauro, ripristino o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, l'Impresa indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro secondo il criterio dall'Articolo -Mandato dei periti.
In caso di Sinistro l'ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovraintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.
Qualora, dopo che l'Assicurato abbia restaurato, ripristinato e/o ricostruito le cose colpite dal Sinistro, si verificasse l'intervento dell'Autorità che imponga la demolizione anche parziale di quanto già eseguito ed il susseguente rifacimento secondo criteri definiti dalla medesima, l'esposizione economica dell'Impresa, fatti salvi gli adempimenti della perizia eseguita ai sensi della presente Polizza, sarà limitata all'indennizzo della esecuzione dei lavori di ripristino, restauro e/o ricostruzione imposti, senza tenere conto dei costi relativi ai lavori precedentemente eseguiti e delle relative spese di demolizione e sgombero.
E' in ogni caso escluso il deprezzamento, a seguito di Sinistro, dei beni assicurati anche non danneggiati.

Articolo 20 – Forma dell'assicurazione
La presente assicurazione viene prestata a Primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Articolo 21 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo –Disposizioni ed obblighi in caso di sinistro;
c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità dei Fabbricati assicurati e stimare il valore dei Fabbricati assicurati illesi o colpiti da Sinistro tenendo conto del loro stato di conservazione e manutenzione;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'Articolo –Determinazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni e delle perdite.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività -anche se ridotta- svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni delle stesse utilizzabili.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Articolo 22 – Limite massimo di Indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 23 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni e delle perdite.
L'accertamento e la liquidazione dei danni e delle perdite così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 24 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Condizioni di assicurazione

Se sui medesimi beni e per le medesime garanzie previste dalla presente Polizza coesistono più assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, **l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Articolo 25 – Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.**
Ove sia stato aperto un procedimento penale relativo al Sinistro, **è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **purché presenti fideiussione, di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo**
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sui beni assicurati (articolo 2742 del Codice Civile).

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le presenti condizioni sono valide solo se espressamente richiamate in polizza

Scoperto e Franchigia
Fermo quanto eventualmente diversamente stabilito da specifiche Condizioni particolari operanti per la presente Polizza, in caso di Sinistro verrà applicato:
- lo Scoperto del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di un importo pari a Euro **<somma da inserire contrattualmente>** per ogni e qualsiasi danno
- la Franchigia del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di un importo pari a Euro **<somma da inserire contrattualmente>** per ogni e qualsiasi danno
- lo Scoperto del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di un importo pari a Euro **<somma da inserire contrattualmente>** per Eventi atmosferici
- lo Scoperto del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di un importo pari a Euro **<somma da inserire contrattualmente>** per Eventi socio-politici e atti vandalici e dolosi
- lo Scoperto del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di un importo pari a Euro **<somma da inserire contrattualmente>** per Terrorismo
- lo Scoperto del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di un importo pari a Euro **<somma da inserire contrattualmente>** per Terremoto
- lo Scoperto del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di un importo pari a Euro **<somma da inserire contrattualmente>** per Inondazioni/Alluvioni
- la Franchigia di Euro **<somma da inserire contrattualmente>** per ogni altro danno.

Limiti di indennizzo
Con riferimento all'Articolo -Delimitazioni, in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importi maggiori di quelli di seguito precisati:
1. **Spese di demolizione e sgombero**: **<dato da inserire contrattualmente>%** del danno subito dal Fabbricato e indennizzabile a termini di Polizza, come stabilito dall'Articolo -Determinazione del danno, con il massimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.
2. **Spese di rimozione e ricollocamento**: **<dato da inserire contrattualmente>%** del danno subito dal Fabbricato e indennizzabile a termini di Polizza, come stabilito dall'Articolo -Determinazione del danno, con il massimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.
3. **Spese di ricerca e riparazione guasti**: **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.
4. **Onorario progettisti e consulenti**: **<dato da inserire contrattualmente>%** del danno subito dal Fabbricato e indennizzabile a termini di Polizza, come stabilito dall'Articolo -Determinazione del danno, con il massimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>.**
5. **Onorario periti: <dato da inserire contrattualmente>%** del danno subito dal Fabbricato e indennizzabile a termini di Polizza, come stabilito dall'Articolo -Determinazione del danno, con il massimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>.**
6. **Ricorso terzi**: **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.
7. **Eventi atmosferici**: **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.
8. **Grandine**: **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.
9. **Eventi socio-politici** e **atti vandalici e dolosi**: **Euro <somma da inserire contrattualmente>.**

10. **Terrorismo**: **Euro <somma da inserire contrattualmente>**; tasso applicato al netto di imposte **<dato da inserire contrattualmente>‰.**
11. **Fenomeno elettrico**: **Euro <somma da inserire contrattualmente>.**
12. **Bagnamento o allagamento: Euro <somma da inserire contrattualmente>.**

Affreschi e dipinti murali
Relativamente ad affreschi e dipinti murali, in nessun caso l'Impresa pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione importo maggiore di Euro **<somma da inserire contrattualmente>.**

Bradisismo
A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati verificatisi in occasione di Bradisismo inteso come lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto al basso o dal basso verso l'alto.
In caso di Sinistro verrà applicata la **Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente>** o lo **Scoperto** del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>** e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.

Franamento, cedimento, smottamento del terreno
A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati verificatisi in occasione di:
- franamento: distacco e/o scoscendimento di terra e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
- cedimento: abbassamento verticale, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- smottamento del terreno: scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.

In caso di Sinistro verrà applicata la **Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente>** o lo **Scoperto** del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>** e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.

Valanghe e slavine
A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati verificatisi in occasione Valanghe e slavine da intendersi come masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle accrescendosi di volume durante il percorso.
In caso di Sinistro verrà applicata la **Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente>** o lo **Scoperto** del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>** e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.

Eruzione vulcanica
A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati verificatisi in occasione di eruzione vulcanica da intendersi come fuoriuscita di materiale lavico, piroclastico o gassoso da una bocca vulcanica.
In caso di Sinistro verrà applicata la **Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente>** o lo **Scoperto** del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>** e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.

Mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina
A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati verificatisi in occasione di mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina quando la forza del mare è uguale o superiore a "FORZA SEI", in base alla "Scala di Beaufort" e come accertato dalle competenti Autorità.
In caso di Sinistro verrà applicata la **Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente>** o lo **Scoperto** del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>** e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.

Terremoto/Maremoto
A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati verificatisi in occasione di Terremoto/Maremoto.
Si precisa che le scosse registrate dalla stazione sismografica più vicina nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni o perdite sono considerati pertanto singolo Sinistro.
In caso di Sinistro verrà applicata la **Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente>** o lo **Scoperto** del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>** e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.

Condizioni di assicurazione

Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso, al netto di imposte, del **<dato da inserire contrattualmente>‰ (promille)** alla somma assicurata del fabbricato e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.
In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni.
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Inondazioni, alluvioni
A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Fabbricati assicurati verificatisi in occasione di Inondazioni, Alluvioni.
In caso di Sinistro verrà applicata la **Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente>** o lo **Scoperto** del **<dato da inserire contrattualmente>%** con il minimo di **Euro <somma da inserire contrattualmente>** e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di **Euro <somma da inserire contrattualmente>**.
Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso, al netto di imposte, del **<dato da inserire contrattualmente>‰ (promille)** alla somma assicurata del fabbricato e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.
In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni.
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Fabbricati in Condominio
Relativamente all'Art. –Delimitazioni, i punti 15.3 (Spese di ricerca e riparazione guasti), 15.11 (Fenomeno elettrico) e 15.12 (Bagnamento o allagamento) si intendono operanti esclusivamente per gli impianti di pertinenza delle parti comuni.

Deroga alla proroga del contratto
L'Articolo -Durata e proroga dell'assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e così sostituito.
L'assicurazione ha la durata indicata in Polizza e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza senza obbligo di disdetta.
Pertanto, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

Proroga termini di pagamento del Premio
A parziale deroga dell'Art. -Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio, il primo capoverso si intende abrogato e così sostituito.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il <dato da inserire contrattualmente>° (<stesso dato espresso in lettere>) giorno successivo a tale data.
Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Rinuncia alla rivalsa
L'Impresa rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:
a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Condizioni di assicurazione

Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno EURO 100.000,00.
L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a **Euro <somma da inserire contrattualmente>** qualunque sia l'ammontare stimato del danno.
L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.
L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio **<dato da inserire contrattualmente>**, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da tale società di brokeraggio, la quale tratterà con l'Impresa.
Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker all'Impresa si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Impresa al Broker si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni all'Impresa fatte dal broker e quelle fatte dal Contraente prevarranno queste ultime.
Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta o recesso dalla Polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.